

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2014


Le parti, preso atto del parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Accordo del 13 giugno 2014 sulla distribuzione del FUA dell'anno 2014, espresso dalla PdCM/DFP e dal MEF/DRGS/IGOP-ACLP, con la nota n. 63712, in data 13 novembre 2014, sottoscrivono in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la distribuzione del FUA anno 2014, conformato alle osservazioni cui gli organi di controllo hanno subordinato la certificazione.

In particolare, ai fini della remunerazione della produttività progettuale, le parti fanno riferimento al sistema di valutazione contenuto nella determinazione in data 13.2.2015 a firma del Sottosegretario di Stato delegato *pro tempore*.


PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO


Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2014 fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11, d.P.R. 15.3.2010 n. 90.


UNIL INTEA


FLP


UNSA


UNSA


FPCCAL


CISLFP


Art. 2
-(Ammontare dei fondi AD ed AID)

1. Lo stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2014 è pari a complessivi € **55.553.610,00** al lordo degli oneri datoriali. Detto stanziamento sarà eventualmente integrato dalle risorse variabili che potrebbero affluire successivamente al Fondo Unico di Amministrazione.

Art. 3
(Determinazione dei fondi)

1. Il fondo dell'AID viene determinato in € **2.222.144,40** pari al 4% dello stanziamento di cui al precedente art. 2. La parte restante, pari ad € **53.331.465,60** costituisce il fondo dell'AD.
2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art. 14, il fondo dell'AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede *pro capite* riconosciuto agli enti della Difesa.

Parte II
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 4
(Determinazione della spesa e del contingente per le PO)

1. In applicazione degli artt. 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni organizzative ammonta a complessivi € **2.525.281,00** al lordo datoriale.
2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in **1.723** unità.

UFF. INTESA
L. [firma]
FPCCIL
[firma]

DISCIP
[firma]

FUP
[firma]

JNSA
[firma]

UKPA
[firma]

**PARTE III
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO – TURNI - REPERIBILITÀ**

Art. 5

(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)

1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2014, vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

| voci di spesa | importo netto datoriale | importo lordo datoriale |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| particolari posizioni di lavoro | € 2.380.000,00 | € 3.158.260,00 |
| turni | € 5.480.000,00 | € 7.271.960,00 |
| reperibilità | € 2.700.000,00 | € 3.582.900,00 |

2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elabora appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.

Art. 6

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "particolari posizioni di lavoro":

- a) sede disagiata;
- b) rischio radiologico e indennità professionale;
- c) rischio, anche per operatori subacquei;
- d) bonifica campi minati;
- e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
- f) indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
- g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
- h) indennità per la distruzione delle armi chimiche.

2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al n. 8.

UGL INTEGRA

CISL FP

Malò

FP
Kall

UNSA
Bun

UNSA
Pul

FP CGIL
Cimola

**Art. 7
(Turni)**

1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 9.

**Art. 8
(Reperibilità)**



1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 10.


**PARTE IV
INDENNITA' DI MOBILITA'**


**Art. 9
(Accantonamento per l'indennità di mobilità)**

1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di Amministrazione un importo di € 370.000,00 al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 11.
3. La corresponsione della correlata "indennità di mobilità" avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 11.

FP CCLL


UGL INTESA

CISL FP


~~FP~~


UNSA




PARTE V
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 10
(Fondo Unico di Sede – FUS)

1. La somma destinata al Fondo Unico di Sede a seguito degli accantonamenti che precedono è pari a **36.423.064,60**. Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al successivo art. 11.
In base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2014 l'importo *pro capite* teorico è pari a:
1.277,91 euro al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a **963,00** euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS.
4. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente spese le quote residue incrementeranno gli importi di cui al comma 1.
5. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di mobilità, concorso pubblico e transito di personale militare all'impiego civile, una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato nell'anno 2014 in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente. Per il personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente l'intera quota andrà parimenti riassegnata all'ente di destinazione, il quale dovrà tenere conto della attività svolta nell'ente soppresso.

Art. 11
(Finalità del Fondo Unico di Sede)

1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (artt. 7 e 45 d.lgs 165/2001; art.2 l.203/2008) e pertanto potrà essere destinato a:
 - a. remunerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente (art. 45, comma 3 *lett. c*, d.lgs 165/2001), nei limiti del 10% del FUS;
 - b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui all'art. 5, nei limiti del 15% del FUS;
 - c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 3% del FUS;
 - d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di

FP CALL
CISLSP
UQA INTESA
CCNI sul FUA 2014 - Ministero Difesa
ONSA
5

mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 72% del FUS.

2. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

Art. 12

(Criteri di riferimento alla contrattazione di posto di lavoro per la distribuzione del FUS)

1. La remunerazione della produttività progettuale è operata sulla base del sistema di valutazione dell'Amministrazione. A tal fine, le parti fanno riferimento alla determinazione del Sottosegretario delegato richiamata in premessa.
2. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

Art. 13

(Informazione alle OO.SS.)

1. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, CCNL 16.2.1999 dovranno essere forniti, a richiesta e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di privacy, i dati complessivi relativi a tutte le corrisposizioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in maniera disaggregata il numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.

PARTE VI

ULTERIORI SOMME DEL FUA

Art. 14

(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)

1. Le ulteriori risorse che, eventualmente, perverranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale saranno oggetto – previa quantificazione delle stesse – di uno specifico accordo stipulato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n.78 del 2010 e delle istruzioni operative rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di quanto previsto dall'art. 16, commi 4-6, del d.l. n. 98 del 2011.

FPCU L
CISL FP
Abolo

UGL INTESA
Lenti

~~FUP~~
Autelli

UNSAI
Bren
ghis


**PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15
(Specchio di ripartizione)**


1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla distribuzione del FUA (All. 12).

**Art. 16
(Allegati)**


1. Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
 1. indennità per sede disagiata (art. 6);
 2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
 3. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 6);
 4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
 5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 6);
 6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
 7. indennità di imbarco/lavorazione (art. 6);
 8. indennità distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC (art. 6);
 9. indennità per turni (art. 7);
 10. indennità per reperibilità (art. 8);
 11. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice (art. 9);
 12. distribuzione delle somme disponibili 2014 (art. 15).

FP CALL


UNSA


UGC INTESA


FLP
 CISL FP


UNSA




IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE
(Dr.ssa Enrica Preti)

Enrica Preti
.....

F.P. C.G.I.L. *[Signature]*

C.I.S.L. F.P.S. *[Signature]*

U.I.L. P.A. Difesa *[Signature]*

F.L.P. – Difesa *[Signature]*

FED.CONF.SAL./UNSA *[Signature]*

USB – P.I.

FEDERAZIONE INTESA *[Signature]*

Roma, *13/02/2015*